

Sentenza n. 1644 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del 19 maggio 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

Titoletto:

Atto amministrativo - Autorizzazioni e concessioni - Servizio pubblico – consorzi
– autoscuole consorziate – svolgimento – attività autonoma – dotazione attrezzature – limiti.

Abstract:

Le autoscuole consorziate che continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, debbono dotarsi di attrezzature e locali, soltanto in relazione a quei corsi (teorici o pratici) da esse effettivamente espletati; sicché, le autoscuole che svolgono soltanto corsi pratici non hanno alcun obbligo di dotarsi di materiale destinato alle esercitazioni teoriche, né tantomeno dell'aula di almeno 25 mq. di superficie atta a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria.

TESTO:

“SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn.885 e 886 del 1995, proposti:

A) il ricorso n.885 del 1995, ***, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Villa, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lanciotti, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.170, presso l'avv. Virginia

Reni;

e nei confronti

di ***, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 12.5.1995 prot. n.13611, a firma del Dirigente del Settore Finanze e Programmazione dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con il quale i ricorrenti, titolari di autoscuole in Comune di Fermo, sono stati diffidati a dotare le autoscuole stesse di locali e materiale didattico idonei, ai sensi degli artt.9 e 10 del D.M. 3 agosto 1990, n.301, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

B) il ricorso n.886 del 1995, ***, il primo anche in qualità di presidente pro-tempore del Consorzio per l'istruzione automobilistica tra autoscuole nel fermano, con sede in Fermo, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati;

contro

il MINISTERO dei TRASPORTI e della NAVIGAZIONE (poi: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato *ex lege*;

e nei confronti

- dell'UFFICIO PROVINCIALE della MOTORIZZAZIONE CIVILE di ASCOLI PICENO, in persona del Direttore in carica, non costituito in giudizio;

- dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

- di ***, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 7.7.1995 a firma del Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno con il quale è stata disposta la sospensione delle operazioni di esame presso le auto scuole gestite dai ricorrenti, in quanto non dotate di idonei locali ed attrezzature didattiche, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno (nel ricorso n.885 del 1995) e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (nel ricorso n.886 del 1995);

Viste le proprie ordinanze 25 agosto 1995, n.486 (per il ricorso n. 885 del 1995) e n.484 (per il ricorso n.886 del 1995);

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez.VI, 13 ottobre 1995, n.1079 (per il ricorso n.885 del 1995) e n.1078 (per il ricorso n.886 del 1995);

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udito l'avv. Giovanni Lanciotti per l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Innanzi tutto il Tribunale deve disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di

connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034.

2.- La questione oggetto del contendere consiste nell'interpretazione da attribuire al combinato disposto dell'art.123, comma 7 del codice della strada e all'art.9, comma 3, del D.M. 3 agosto 1990, n.301 (vigente all'epoca dell'emanazione degli atti impugnati).

L'art.123, comma 7 del codice della strada dispone che l'autoscuola debba possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e che tale attrezzatura possa essere adeguatamente ridotta, qualora alcune autoscuole si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione.

L'art.9, comma 3, del D.M. 3 agosto 1990, n.301 stabiliva che le autoscuole consorziate potessero continuare ad esercitare la loro attività singolarmente, e che tale attività potesse essere limitata all'effettuazione di corsi teorici ed esercitazioni di guida per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

Quantunque la sopra esposta normativa non sembri del tutto chiara, in ordine all'entità della dotazione di locali ed attrezzature per le autoscuole che, pur facendo parte di un consorzio, vogliano continuare ad esercitare la loro attività autonomamente, gli atti impugnati, facendo riferimento anche a quanto previsto dall'art.10 del D.M. 3 agosto 1990, n.301, hanno invitato i ricorrenti a dotare le autoscuole da essi gestite di locali ed attrezzature idonei, ai sensi degli artt.10 e 11 del citato D.M. n.301 del 1990, pena l'applicazione di sanzioni, compresa la sospensione dell'espletamento degli esami.

3.- Rileva peraltro il Collegio che il Consiglio di Stato, adito in sede di appello avverso le ordinanze di questo Tribunale che avevano respinto le istanze di sospensione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, ha osservato che il

D.M. 17 maggio 1995, n.317 (entrato in vigore successivamente alla emanazione dei provvedimenti suddetti) all'art.7, comma 5 prevede che l'attività esercitata singolarmente dalle autoscuole consorziate "può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti", ed al comma 8 della medesima norma dispone che l'amministrazione provinciale provveda "ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate"; il Consiglio di Stato ha osservato, inoltre, che alla luce delle formulazione più precisa delle disposizioni del nuovo regolamento, i ricorsi appaiono provvisti del *fumus boni iuris*.

Il Collegio ritiene di uniformarsi alle considerazioni svolte dal Giudice d'appello, che quantunque basandosi su una disposizione non ancora in vigore, all'epoca delle emanazione degli atti impugnati, hanno il pregio di chiarire la *ratio* della normativa precedentemente applicabile; dovendo quindi ritenersi che le autoscuole consorziate che continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, debbono dotarsi di attrezzature e locali, soltanto in relazione a quei corsi (teorici o pratici) da esse effettivamente espletati. Sicché, in via esemplificativa, le autoscuole che svolgono soltanto corsi pratici non hanno alcun obbligo di dotarsi di materiale destinato alle esercitazioni teoriche, né tantomeno dell'aula di almeno 25 mq. di superficie atta a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria.

4.- Risultando fondate, per le ragioni sopra esposte, le censure di violazione dell'art.123, comma 7 del codice della strada e dell'art.9, comma 3, del D.M. 3 agosto 1990, n.301, i ricorsi vanno pertanto accolti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati, restando assorbite le censure non esaminate.

5.- Si ravvisano tuttavia motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi.”